

Dino Fucuh

**PROBLEMI SPECIFICI
DELLA EDIZIONE DEI REGISTRI NOTARILI**

GIORGIO COSTAMAGNA

*Estratto dal volume degli Atti del Congresso Internazionale
tenuto in occasione del 90° Anniversario della fondazione
dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973)*

PROBLEMI SPECIFICI DELLA EDIZIONE DEI REGISTRI NOTARILI

GIORGIO COSTAMAGNA

Il tema nella sua precisa formulazione — problemi specifici delle edizioni dei registri notarili — sollecita una precisazione e pone due serie di quesiti.

Si cercherà di pervenire alla prima e di impostare i secondi accennando alle loro possibili soluzioni.

Oltre trenta anni or sono il compianto Gian Piero Bognetti, illustrando i tesori archivistici liguri, insisteva su quella ch'egli chiamava la polifonicità dei registri notarili dei secoli XII e XIII nei confronti dei contemporanei cartari¹. La sua opera appassionata, che riprendeva la via segnata dapprima con grande incertezza dai Monumenta Historiae Patriae², poi più risolutamente seguita dal De Simoni³, dal Von Voltelini⁴ e dal Ferretto⁵, doveva trovare, avanti l'ultimo conflitto mondiale, una notevole rispondenza soprattutto a Genova, gelosa custode dei più antichi protocolli notarili che si conoscano.

Favorite dall'operosità di chi dirigeva la collana «Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale in Italia» e della Società ligure di Storia Patria — allora Deputazione —, assistita da un consorzio di Università Americane, in pochi anni vedevano la luce diverse edizioni di registri notarili a cura del Chiaudano, del Moresco, della Hall-Cole, del Reynolds, del Krueger, del Rainert, dell'Eiermann⁶.

A quegli anni ed ai primissimi di guerra risalgono anche edizioni di protocolli senesi e veneziani per opera della Bizzarri e del Lombardo⁷, mentre dopo il conflitto se ne ebbero altre di notai genovesi⁸, lunigianesi⁹ e veneziani¹⁰, grazie alle fatiche ancora del Chiaudano, del Reynolds, del Krueger e poi del Falco, del Pistarino, del Lombardo, del Morozzo della Rocca, del Gioffré, della Zaccaro, della Balbi, della Raiteri.

Nello stesso periodo venivano editi registri marsigliesi e dalmati.

Si è così sempre meglio potuto valutare l'importanza della edizione dei registri notarili per le ricerche storiche, di storia economica e giuridica, di sociologia, di linguistica, di paleografia e di diplomatica. Cosa molto opportuna perché, salvo casi sporadici, non si trattava di una utilizzazione di fonti che risalisse molto indietro nel tempo, quando si pensi che, nel periodo napoleonico, la commissione, capeggiata dal De Sacy, che scelse a

Genova il materiale archivistico da trasferire, per così dire, in Francia, decise di incassare tutte le pergamene e neppure degnò di uno sguardo i più antichi registri notarili che si conoscano.

Ma non è questa la sede per compilare un bilancio di quanto è stato fatto e tanto meno per stendere un elenco completo di tutte le edizioni e di tutti gli studi che dalle edizioni stesse di registri notarili hanno tratto documentazione e sostanza.

Certo il loro studio ampio ed approfondito, favorito dal moltiplicarsi delle edizioni, potrebbe dare fondamento e respiro a ricerche anche in campi nel passato solo sfiorati ed oggi sempre più attentamente valutati, quali la ricostruzione delle condizioni biologiche ed ambientali della vita umana nel Medioevo, la storia locale nella sua accezione più organica, vale a dire come ricostruzione globale della storia di una regione, di una città, di un castello, gli studi sulla mentalità collettiva ancorata ai rapporti di fondo tra società e cultura, i rapporti città-società, con le loro implicazioni per la storia dell'urbanistica, i rapporti città-campagna e via dicendo. Come, pure, potrebbe permettere di pervenire, attraverso le copie inserite nelle imbreviature, a censimenti sempre più precisi di documenti di grandi cancellerie, quali quella pontificia e quella imperiale.

Piuttosto è nostro compito sottolineare come le edizioni cui si è accennato, con le ricerche preliminari che hanno richiesto ed un certo risveglio degli studi della diplomatica del documento privato, abbiamo permesso una ripresa di quelle indagini che, iniziate dal Von Voltelini¹¹, hanno mirato a chiarire le varie fasi della redazione dell'«instrumentum» notarile, a precisare la natura e la composizione dei protocolli, a svelare i vari usi notarili attraverso il tempo. Non è che si sia potuto dare una risposta decisiva a tutti i quesiti — gli usi notarili mutano da città a città — ma per certi procedimenti fondamentali s'intravede uno schema comune al di sotto del variare dei termini, almeno per grandi zone, quando la politica o il costume non abbiano alzato tra di esse sipari difficilmente valicabili.

Tali studi sono stati, inoltre, indubbiamente facilitati da importanti riordinamenti archivistici, quale quello della parte più antica dell'Archivio Notarile conservato nell'Archivio di Stato di Genova, che hanno permesso di sceverare, nell'imponente massa di materiale offerta da quell'Archivio, le imbreviature da tutti quegli altri atti che delle stesse sono la preparazione o la prosecuzione¹².

Solo il confronto, infatti, tra decine e decine di registri, confermando le intuizioni di alcuni studiosi¹³, concedeva di stabilire con sicurezza come possano oggi coesistere e ritrovarsi diverse redazioni successive del documento notarile; come si possa, cioè, partire da prime annotazioni, schede

o, come si diceva a Genova «notulae»¹⁴, per passare a più ampie e precise redazioni, le vere e proprie imbreviature, e pervenire, infine, all'istrumento in pergamena. Non è detto che sempre sia stata rogata la notula, come non è detto che l'imbreviatura sia pervenuta in tutti i casi a sostituire la scheda, potendosi anche da questa — a determinate condizioni — estrarre l'istrumento in «publica forma». In genere la notula perde va ogni valore una volta completata l'imbreviatura — ed è per questo che sono poche le notule pervenuteci —, talora, però, per le ragioni più varie, il notaio non faceva a tempo o non poteva completare l'imbreviatura e la notula manteneva allora un certo valore. Oggi si possono ritrovare ambedue le redazioni ed è necessario tener conto della circostanza in una eventuale edizione.

Ed ecco la necessità di venire alla precisazione cui si è accennato.

Quando si parla di edizione di registri notarili occorre chiarire subito che con tale termine si fa riferimento a interi registri o a importanti frammenti di registri di «rogationes», come dicevano con un termine generico i trattatisti medievali¹⁵, o, per usare la terminologia genovese, di notule e di imbreviature¹⁶. Intendendo per imbreviatura, come vien precisato dal De Unzola nel commento alla «Summa» di Rolandino, «instrumentum notarii non extensum sed prima illa scriptura ex qua originale sumendum est»¹⁷. Il citato commento avvisa anche «sciendum est quod rogationes habent plura nomina»¹⁸. I nomi possono, infatti, variare da luogo a luogo. A Genova il registro delle imbreviature è detto «cartularius instrumentorum»¹⁹, generando una certa confusione se si pensa alla comune accezione del termine in diplomatica, mentre i registri raccoglienti notule sono detti «manualia instrumentorum» o «notularum»²⁰; altrove si parla di «protocolli» e di «brogliacci».

Perché, potrà chiedersi qualcuno, si pongono sullo stesso piano notule ed imbreviature?

A parte il fatto che spesso non ci si è neppure accorti della differenza e che per lo storico che badi soltanto al contenuto la circostanza non è determinante, si può rispondere: perché ambedue adempiono alla stessa funzione di preparazione della redazione definitiva dell'istrumento ed, a determinate condizioni, quando, cioè, anche le notule presentino le necessarie «publicationes» e siano munite della richiesta convalidazione, hanno lo stesso valore giuridico.

Afferma infatti il De Unzola nel citato commento alla «Summa» Rolandiniana: «si ergo instrumenta debent in mundum esse redacta ergo imbreviaturae sive rogationes non probant, sed contrarium videtur si sint ibi solemnitates quae de iure in istrumentis poni... etc. etc.»²¹.

Del resto se ne ha conferma a Genova nella «completio» di pergamene estratte in «publica forma» «ex manuale notularum» al pari di altre estratte «ex cartulario instrumentorum»²².

Non rientrano invece nella definizione né i «memoriali» bolognesi né le «estensioni» mantovane o simili raccolte di istrumenti perché di tutt'altra natura e con altre caratteristiche. Come diverse caratteristiche offrono quelle che a Milano vengono dette «rubriche».

Sfuggono in gran parte a quanto si dirà anche le raccolte di documenti trascritti nel passato da registri diversi, in quanto il fine per cui sono state compilate esclude di per sé l'intenzione di riprodurre una intera unità di raccolta e preclude, di massima, la possibilità di ricercare usi e norme che a quella, con tutte le sue implicazioni giuridiche e diplomatiche, hanno permesso di pervenire.

Nel contempo è opportuno ricordare come i registri notarili, di cui si è detto, esaltino il loro interesse per un periodo di tempo abbastanza limitato, cioè per i secoli compresi tra il XII, epoca a cui risalgono i più antichi che il tempo ci abbia conservato, e la fine del XIV; quando, sia per l'infittirsi delle fonti sia per la graduale, sempre più curata organizzazione delle cancellerie comunali — fenomeno generante la scomparsa dai registri di abbreviature dei documenti pubblici in senso diplomatistico — sia ancora per il mutare, in qualche caso, dello stesso metodo di raccolta e conservazione non più in registri ma in filze o pacchi²³, diminuisce l'importanza delle edizioni salvo casi, pur esistenti, di eccezionale interesse.

Si è accennato in generale alla polifonicità di queste fonti, ma quali sono le caratteristiche peculiari dei registri che rivestono particolare importanza per l'editore e concorrono a rendere più arduo il suo compito?

Un carattere interessante è rappresentato senza dubbio dalla possibilità di seguire senza interruzioni, attraverso la successione dei documenti, l'evolversi di situazioni, di procedure ecc. ecc.

Ma la caratteristica più importante, se non si va errati, è quella di costituire, in un certo senso, l'archivio del rogatario. Nel registro delle abbreviature, infatti, non sempre in quello delle notule destinate per loro natura ad essere sostituite dalla redazione della abbreviatura, il notaio segna accanto ad ogni atto i momenti essenziali della vita dello stesso: se ne è stata eseguita la redazione in «publica forma», se è stato cassato per errore o annullato per volontà delle parti, se ne sono state autorizzate dal giudice eventuali successive redazioni in «publica forma» dopo la prima, in casi di smarrimento o di distruzione della pergamena, il compenso ricevuto e, in qualche occasione, un deluso quanto patetico «nihil habui».

Notizie che il notaio traduce in formule, in simboli convenzionali o in

quella che i medievali dicevano la «lineatura», vale a dire quel complesso di linee, cancellature e barrature, personali ad ogni rogatario, che di volta in volta occorre decrittare, quando lo stesso notaio, come talora accade, non abbia avuto la cortesia di chiarirne sui frontespizi il significato o questi ultimi, come purtroppo altrettanto spesso si verifica, siano andati perduti. Annotazioni tutte di grande interesse per il ricercatore che intenda ricostruire gli usi notarili o quelli di determinate cancellerie comunali, quando i protocolli conservino abbreviature di notai roganti nella qualità di pubblici funzionari, o ancora studiare la tradizione diplomatica e la conservazione archivistica della documentazione se non addirittura la storia dei collegi notarili, ma che si trasformano in altrettanti quesiti che l'editore deve affrontare.

Si è giunti, così, ai veri problemi relativi alle edizioni dei registri notarili, problemi che si possono riassumere tutti intorno a due interrogativi fondamentali: per quali registri decidere l'edizione? Come condurre l'edizione stessa?

Per quanto si riferisce al primo interrogativo, esclusi i registri risalenti al secolo XII, del resto ormai pochissimi ancora inediti, genovesi e savonesi, per i quali nessuno, si pensa, pone in dubbio la necessità dell'edizione, non si intende certo, a questo punto, indicare agli studiosi quelli di cui sia necessaria od opportuna l'edizione ma semplicemente fare il punto sulla possibilità che gli studiosi stessi hanno di reperire il materiale che risponda ad interessi generali, quando pur si riesca a mettersi d'accordo sul valore della parola, od a quelli, se si vuole, delle loro scuole o dei loro istituti.

In Francia, grazie ad una interessante «enquête» del Gouron²⁴, si ha già un quadro abbastanza preciso degli archivi dipartimentali e delle quantità di registri, suddivisi nei vari secoli, in ognuno di essi conservati. Così sappiamo che per il secolo XIII essi ammontano a 1 per le «Alpes Maritimes», 14 per l'«Aveyron», 20 per le «Bouches du Rhône», 3 per l'«Herault», 8 per l'«Isère», 2 per la «Haute Loire», 1 per il «Lot et Garonne», 3 per il «Lozère», 17 per i «Pyrénées orientales», ed uno ciascuno per il «Tarn», il «Tarn et Garonne» e per il «Var».

In Italia si conoscono con precisione i registri del sec. XII, mentre per i secoli seguenti qualcosa di simile all'«enquête» del Gouron si avrà quando sarà data alle stampe la Guida degli Archivi di Stato Italiani ormai in avanzato stadio di preparazione. Per la Spagna, ove si eccettuino qualche accenno negli studi storici, non risulta esistere, per ora, alcun censimento. Altrettanto si può aggiungere per la documentazione esistente in Dalmazia, in parte edita, ma di cui non si è in grado di valutare esattamente consistenza ed importanza.

Ma si tratta sempre di puri dati quantitativi che se possono talora stupire chi li esamina, per la loro consistenza, nulla gli dicono sul contenuto dei registri.

Una maggior utilità, per gli scopi di cui si parla, hanno rivelato alcuni inventari archivistici, quale quello predisposto dall'Archivio di Stato di Genova²⁵, che accanto alle date estreme di ogni registro o frammento riporta il luogo da cui gli atti risultano datati e che ha fornito il modo, ad esempio, di rendersi conto con esattezza, per i quasi 150 registri del secolo XIII, della massa, indubbiamente molto importante per gli studi, delle imbreviature rogate dai notai genovesi nel vicino Oriente. Molto utili anche gli studi archivistici di ampio respiro del Bautier²⁶, come ricche di interessantissimi dati quasi ad ogni pagina sono le recenti ricerche genovesi del Ballard, del Musso, del Gioffré, del Pistarino, del Melis; come a loro tempo lo erano state quelle di tutti gli studiosi che si occuparono di ricerche notarili. Tuttavia manca ancora, di regola, la possibilità di pervenire, a ragion veduta, ad una scelta precisa e sicura che corrisponda agli scopi che lo studioso si propone. Per queste ragioni si ritiene veramente importante l'iniziativa del «Centro di ricerca pergamene medievali e protocolli notarili», che, sotto la guida del suo direttore, il prof. Antonino Lombardo, valoroso editore di protocolli notarili veneziani, promuove un censimento vero e proprio dei registri conservati nei vari archivi italiani, valendosi della collaborazione di docenti, studiosi, istituti universitari, archivisti e di quanti intendano collaborare. E già il lavoro è stato iniziato per l'Italia Meridionale.

Il censimento avviene attraverso vari tipi di schede. Quella approntata per le regioni dell'Italia settentrionale e per parte di quelle della centrale, suggerita da chi vi parla, si propone di ottenere, oltre la descrizione dell'unità, con l'indicazione degli estremi cronologici delle imbreviature contenute, del luogo o dei luoghi in cui le stesse risultano rogate e di altre particolarità, come la fascicolazione e la filigrana, anche i seguenti altri accertamenti:

1) come risultino convalidati gli atti, se, cioè, le imbreviature siano convalidate una volta per tutte all'inizio del registro oppure la convalidazione venga ripetuta per ogni imbreviatura;

2) se dell'imbreviatura si conoscano altre redazioni riunite in registro o anche sparse inserite o magari cucite tra foglio e foglio della stessa unità;

3) se esista e quale sia la «lineatura»;

4) se appaiano note marginali che si riferiscano al valore dell'imbre-

viatura od anche con significati particolari (a Genova, per esempio, nel cartolare di Giovanni Scriba, il più antico tra quanti si conoscano, accanto ad alcune «laudes» consolari appare il «Signum Communis» dagli editori neppure avvertito);

5) se si sia a conoscenza di pergamene corrispondenti alle imbreviature contenute nell'unità presa in esame;

6) se il registro raccolga soltanto atti privati, in senso diplomatistico, o soltanto atti pubblici, oppure ancora atti pubblici e privati ad un tempo;

7) se le imbreviature rivelino di contenere inserti di documenti pontifici, imperiali o comunque di pubbliche autorità che, in genere, si rivelano utilissimi per gli studi di diplomatica comunale e signorile;

8) se, infine, compaiano documenti in volgare ed ogni altro elemento che possa tornare utile alle ricerche di carattere storico-filologico.

Altri tipi di scheda sono stati approntati per i protocolli notarili del «Regnum Siciliae», sia «ultra Farum» sia «citra Farum», e per la zona di Roma, per corrispondere alle particolari esigenze di quel materiale archivistico.

Non ci si nasconde la difficoltà di un tale censimento, reso più arduo, talora, dalle condizioni di conservazione in cui sono pervenuti gli archivi. È noto, a questo proposito, il caso del grande deposito genovese, famosissimo tra i conoscitori per la presenza in esso dei più antichi registri notarili conosciuti. Le conseguenze di un bombardamento navale del 1684 ed i successivi maldestri restauri hanno fatto sì che oggi non si trovino più le unità originali ma registri artificiosamente ricostruiti da inesperti restauratori che legarono insieme atti di notai diversi, rogati nei luoghi più disparati e per epoche lontane gli uni dagli altri²⁷. Tuttavia si pensa che una volta effettuato il censimento, pur tra le immancabili pecche e manchevolezze che ne risulteranno in considerazione della difficoltà della materia, l'editore potrà veramente raggiungere una buona possibilità di scelta.

Posto l'editore nella possibilità di scegliere il registro, si affacciano gli altri problemi che si sono genericamente raccolti nel secondo interrogativo: come effettuare l'edizione?

Anche in questo caso non si intende naturalmente consigliare e tanto meno suggerire una determinata condotta, ma ognuno vede come sarebbe indubbiamente auspicabile pervenire ad una certa uniformità di procedimenti per non costringere il lettore, che intenda consultare l'edizione di

registri notarili, ad uno sforzo penoso e troppe volte ripetuto, senza contare la possibilità di causare equivoci ed incomprensioni.

Si cercherà, pertanto, di illustrare brevemente i principali problemi relativi al come effettuare l'edizione dei registri notarili, accennando di volta in volta alle soluzioni che si penserebbe di poter adottare e ricordando, talora, quelle accolte da taluni editori.

Si accennerà spesso ai sistemi usati a Genova, meglio conosciuti per esperienza diretta e lunga consuetudine con i cartolari, ora applicati dall'Istituto di Paleografia e Storia Medievale, diretto da Geo Pistarino, editore di importanti registri, che si accinge, con la collaborazione della Direzione Generale degli Archivi di Stato, a pubblicare un cartolare savonese ancora inedito del secolo XII, per poi mirare a più ampi traguardi, che potrebbero anche tradursi nella costituzione di un centro di studi specializzati. Si aggiunga che alcune soluzioni tra quelle di cui si avrà occasione di parlare sono state corroborate dai risultati di una interessante inchiesta, purtroppo ancora non pubblicata, condotta da Dino Puncuh tra i più noti cultori italiani della materia e del diritto.

Si può anche premettere che, in questa sede, non pare il caso di affrontare il problema specifico delle regole di trascrizione. Problema, del resto, in gran parte comune alla trascrizione degli altri documenti ed ancor molto in discussione tra i diplomatisti e tra diplomatisti e filologi. Ci sono ricorrenze particolari spesso verificantisi, quali numeri, somme, indicazioni abbreviate di monete e di misure, ma, in sostanza, non ci si può allontanare dalle regole generali, non sempre concordi ma nell'insieme conosciute, per non creare eccessive difficoltà al lettore.

Si insisterà, invece, sui problemi causati dal fatto di essere i documenti legati in particolari registri e sull'apparato tecnico e critico indispensabile per permettere una adeguata valutazione da parte del lettore e si cercherà di giungere a soluzioni che possano dare, da un lato, la cognizione precisa della fase di redazione dell'istrumento in esame e che, dall'altro, interpretino e riproducano nel modo più efficace i simboli e le annotazioni segnate dal rogatario sul documento o ai suoi margini.

Proprio perché si tratta di particolari unità in senso diplomatistico, tanto che talora risultano convalidate dal rogatario soltanto sul frontespizio, si dovrà un particolare rispetto a quella che potremmo dire la struttura del registro nella successione dei suoi atti. Non sempre, infatti, i notai seguono un preciso ordine cronologico. Gli editori di protocolli di notai veneziani, specie in alcuni casi ed in particolare per Leonardo Marcello notaio in Candia²⁸, hanno spesso dovuto affrontare questa difficoltà, del resto non ignota agli altri. Forse per alcuni studi una esatta ricostru-

zione della successione cronologica dei documenti sarebbe preferibile al fine di semplificare le ricerche. È innegabile, però, che un tale modo di procedere finirebbe per compromettere le indagini sulla formazione del registro. Si consideri, inoltre, che spesso i protocolli sono dotati di indici che offrono gli opportuni riferimenti alle singole notule o imbreviature; riferimenti che verrebbero scombussolati da un rimaneggiamento nell'ordine di trascrizione. L'esatta ricostruzione cronologica può essere sempre raggiunta attraverso opportune tavole di raffronto.

Non sempre, però, questa regola, che si pensa fondamentale, riesce di facile applicazione.

A partire, infatti, dalla seconda metà del XIII secolo, quasi dappertutto ma in ispecie nei due maggiori centri mercantili, Genova e Venezia, si assiste ad una specializzazione, oserei dire, sempre più netta dei registri. Gli atti di volontaria giurisdizione ed i testamenti, in particolare, vengono scritti in registri distinti e non più frammisti agli atti di diversa natura. Ora avviene che, talora, il notaio alla fine di registri di testamenti, o per mancanza di carta o per la fretta o per ragioni che a noi sfuggono, scriva alcuni rogiti che con i testamenti nulla hanno a che fare. In questa evenienza inserire tali rogiti nella successione cronologica tra i testamenti non pare possibile, perché evidentemente il registro è stato dedicato soltanto ad essi e valide ragioni, soprattutto di riservatezza e segretezza, hanno presieduto alla decisione. Sembra opportuno, piuttosto, accertare, per prima cosa, se si tratti di annotazioni iniziali o di imbreviature vere e proprie, perché se si pubblicassero manuali e cartolari, della stessa mano e per gli stessi periodi di tempo, esse potrebbero esservi inserite con gli opportuni avvertimenti relativi alla circostanza; in caso contrario non resterà che pubblicarle a parte, dopo la trascrizione dei testamenti, avvertendo, anche in questo caso, della posizione del ritrovamento e della diversa natura degli atti.

Tra i registri il più semplice in cui possa imbattersi l'editore è forse quello che a Genova verrebbe indicato come «manuale instrumentorum», il registro, cioè, delle primissime annotazioni. Semplice, beninteso, per quanto si riferisce all'apparato notarile, non certo per la scrittura, ché, in questi casi, proprio per la natura di primissima redazione, la grafia è, per lo più, trascurata e di difficile lettura mentre numerose sono le cancellature, i ripensamenti, le formule grandemente abbreviate e ceterate, le indicazioni pleonastiche. Manca invece, in genere, una vera e propria «lineatura», perché il testo è destinato ad essere trascritto al più presto nel registro delle imbreviature. Normalmente si trova soltanto una barratura o un segno convenzionale che sta ad indicare se la notula è stata trascritta nel carto-

lare o protocollo oppure no. Il ritrovamento di altre aggiunte o fogli staccati, che non siano di semplice modificazione del testo, è raro. Sotto questo aspetto il lavoro dell'editore sarà semplificato, anche se l'edizione dal punto di vista del diplomatista o del giurista risulterà certamente meno interessante, pur conservando, forse, uguale valore per lo storico.

Occorre, però, osservare che, in qualche caso, è stato possibile accertare come il notaio, nell'impossibilità di procedere allo sviluppo della scheda nella imbreviatura, abbia completato la prima stesura con tutto l'apparato richiesto dalla dottrina, rendendola in tal modo atta a dar vita all'istrumento in «publica forma»²⁹. In tali occasioni praticamente il registro delle notule non si distingue da quello delle imbreviature che per una maggiore trascuratezza nella compilazione e nella grafia, il più ampio uso di formule ceterate e di circonlocuzioni spesso inutili per ridondanza, che provano come sia stato scritto di getto sulla base delle indicazioni a viva voce dei clienti, per lo più ignari di diritto e, per ciò stesso, indotti a spiegare con molte parole quanto tecnicamente potrebbe indicarsi con un solo termine.

Più complesso certamente il caso dell'edizione di un vero e proprio protocollo, o, per usare la terminologia genovese, di un «cartularius instrumentorum». Qui quello che si è definito come l'apparato notarile è completo e l'editore deve procurare di interpretarlo e riprodurlo. La «lineatura» indicherà almeno due delle tre seguenti circostanze, se cioè, dall'imbreviatura sia stato tratto l'istrumento in «publica forma», quali siano gli atti annullati per volontà delle parti e come siano contrassegnati gli errori materiali del notaio. Due indicazioni da parte del rogatario sono in genere sufficienti perché la terza risulterà ugualmente per esclusione. Circostanze importantissime tutte per la vita del documento anche se i trattatisti medievali insistono particolarmente sulla prima, vale a dire sul fatto che l'imbreviatura sia stata o meno estratta in «publica forma». Poteva, infatti, essere molto pericoloso un rifacimento dopo la prima estrazione. Non si presentavano difficoltà per l'istrumento che, rifatto in pergamena e rilasciato alla persona «cuius intersit habere», non poteva portare conseguenze, quali, esemplificava la «Summa», «privilegia, instrumenta emptionalia et cuiuscumque dationis rerum mobilium, testamenta, procurationes, emancipationes, tutelae et curae»³⁰, ma ben diversa diventava la questione quando l'istrumento, come ancora osservava la «Summa» fosse tale «in quo contineatur debitum sive in pecunis sive in alia re quae debetur quae res rationi peti posset toties quoties instrumentum ex illa re debita apparerent unde ex hoc debitori posset periculum imminere»³¹. In tale caso occorre- vano particolari precauzioni e gli statuti prescrivevano minutamente la pro-

cedura da usarsi, prescrivendo il giuramento di aver perduto l'originale e l'impegno in caso di ritrovamento di non usarlo.

Per riprodurre la «lineatura», dato che il sistema rimane costante per tutto il cartolare, ci si potrà valere di simboli o di segni particolari, di cui si avrà cura di spiegare il significato nella tavola delle abbreviazioni usate, discutendone le caratteristiche nella introduzione. Pare di difficile consultazione il sistema di ricordare la lineatura solo nell'introduzione citando la posizione dei contrassegni.

Ai margini, poi, di ogni documento l'editore potrà trovare altre indicazioni relative alla vita dell'imbreviatura: la natura del contratto, il nome dei contraenti o di uno di essi o quello ancora dei testimoni, l'eventuale quietanza, il richiamo all'ordine di rifacimento da parte del giudice, l'accento all'estrazione di copia, l'onorario percepito, il rinvio ad altre imbreviature collegate, il ricordo dell'estrazione di «instrumenta in publica forma» da parte di altro notaio dopo la morte del rogatario. Indicazioni, in genere, tutte rappresentate da annotazioni verbali datate.

A Genova, nelle ultime edizioni pubblicate dall'Istituto di Paleografia e di Storia Medievale, si è provveduto in merito illustrando nell'introduzione, con precisi riferimenti alla trascrizione, le segnalazioni delle estrazioni di documenti in pergamena e tutta la «lineatura», riproducendo in testa all'imbreviatura le osservazioni riferentisi alla redazione del documento e rimandando in coda tutte le altre annotazioni; rischiando, però, di fondere le indicazioni relative alle modificazioni subite dal testo, ad esempio le aggiunte in interlineo, con le vere e proprie annotazioni marginali relative alla validità del documento o di non far cenno di queste ultime in corrispondenza del relativo rogito, dove pur sarebbero utili e di facile consultazione³².

Il sistema, che pur ha dato buoni risultati, potrebbe, forse, essere perfezionato nel senso di distinguere, riportandole all'inizio dell'imbreviatura e stampandole in corsivo, le eventuali annotazioni marginali che abbiano diretto riferimento alla redazione ed al valore giuridico della imbreviatura, separandole, così, dalle altre per le quali generalmente si tratta di correzioni, di aggiunte o di tagli al testo o, ancora, semplicemente dell'onorario percepito dal notaio.

Non è raro il caso che il notaio, o perché chiamato d'urgenza presso il cliente o perché fuori «scribania» o per qualsiasi altra ragione, non abbia scritto la scheda, o notula che dir si voglia, sull'apposito registro ma l'abbia in fretta vergata su di un foglietto staccato poi lasciato nel cartolare delle imbreviature al momento della copiatura, dove ancor oggi è possibile ritrovarlo. Se si tratta di scheda che trovi la corrispondente imbre-

Chinba, p.
125 n. 26
noti 15
Bjelli, n. 23
p. 53

viatura nel cartolare, e, quindi, risulti della stessa mano, pare opportuno riprodurla in testa all'abbreviatura stessa, anche se in carattere di stampa più piccolo, precisando le carte tra cui è stata trovata inserita. Se si trattasse, invece, di notula datata, di mano certa del notaio che ha scritto il cartolare ma senza corrispondente abbreviatura, potrà essere inserita, sempre in carattere più piccolo però, nell'ordine cronologico; ove ci si imbatta, infine, in scheda che non solo non trovi corrispondente abbreviatura ma risulti anche di altra mano sarà bene pubblicarla a parte in fine, in eventuale ordine cronologico con altre dello stesso tipo.

Un problema particolare analogo è dato dalla circostanza in cui si trovino intere unità o importanti frammenti di registri di notule e di corrispondenti abbreviature³³. La soluzione più auspicabile sembra quella che preveda che ogni notula, nella successione degli atti, preceda la corrispondente abbreviatura, fornendosi, però sempre al lettore la possibilità di ricostruire le unità notarili di origine ed il relativo apparato con opportune segnalazioni ed eventuali tavole di raffronto. Si è detto nella successione degli atti; è superfluo aggiungere che per riprodurre la successione dei documenti bisognerà dare la preferenza all'ordine seguito da uno dei due registri. Non pare dubbio, tuttavia, che la scelta debba cadere sul registro delle abbreviature, perché sarà quello completato da tutto l'apparato notarile; tanto più in siffatta circostanza, perché essendo state le notule trascritte nel registro delle abbreviature il rogatario stesso ne avrebbe considerato, da quel momento, superflua la conservazione.

Altro caso simile è quello che si verifica per particolari tipi di documento, infatti nei registri delle abbreviature è dato spesso trovare degli inventari di cui appaiono soltanto le «publicationes» e gli altri elementi del «tenor» mentre l'elenco dei beni considerati risulta da un foglietto di carta o da un frammento di pergamena talvolta cucito tal'altra semplicemente inserito tra carta e carta; in ogni caso, evidentemente, scritto sul luogo dove l'inventariazione è stata eseguita e non più trascritto nel cartolare. Trattandosi di puri elenchi allegati, non di una redazione del documento, se non si va errati, essi possono essere inseriti a loro luogo avvertendo della particolare circostanza.

A questo proposito è bene ricordare che, soprattutto a partire dalle prime decadi del secolo XIV, la prassi notarile si fa, in genere, più trascurata, cosicché non è raro trovare registri in cui la stesura dell'abbreviatura risulta regolarmente iniziata, poi sospesa, lasciando in bianco lo spazio per la continuazione, mentre al margine il notaio segna in fretta i dati essenziali per il «tenor», il quale viene completato in un secondo tempo e seguito, infine, dalla cancellazione della annotazione marginale. È evidente

che il notaio si è valso del registro delle abbreviature anche per le prime annotazioni. È questo il problema che ha dovuto affrontare il Pistarino nella recente edizione di atti rogati da notai genovesi a Chilia³⁴, e pare che la soluzione adottata, trascrivendo regolarmente il testo dell'abbreviatura e dando altresì, nelle note di apparato, le annotazioni marginali che hanno servito al completamento del testo, con l'avvertenza della loro cancellazione, sia felice, anche se sia da osservarsi che qualora tali annotazioni fossero tali da assumere il peso di una notula avrebbero maggior rilievo se collocate in testa alla trascrizione della abbreviatura.

Altre volte risulta che il notaio non è riuscito, per le ragioni più varie, a completare, sulla base delle annotazioni prese a margine, il testo della abbreviatura. Tipici a questo proposito i cartolari di un notaio genovese, Branca Bagnara³⁵, famoso per la storia dell'assicurazione, e non ancora editi nella loro interezza, che si presentano proprio come una successione di «publicationes» intramezzate da larghi spazi bianchi e costellate ai margini di annotazioni e formule relative al «tenor» dell'istrumento. Qui non si ha più un testo di abbreviatura completato ed inserito in un secondo tempo tra le «publicationes», ma veramente soltanto una prima annotazione, nella sostanza una notula, una scheda che sarebbe improprio inserire nell'abbreviatura e che sarà necessario trascrivere a parte, distinguendola con diverso carattere di stampa, chiarendo bene le circostanze e descrivendo i contrassegni che eventualmente rivelasse. Se si ponessero, poi, come suggerito, le notule eventualmente rintracciate in testa alla trascrizione della corrispondente abbreviatura, annotazioni del genere troverebbero il loro esatto posto prima della parte di abbreviatura realmente sviluppata.

Diverse caratteristiche rivestono le «parabulae», le «cedulae», le «apodixiae»³⁶, generalmente costituite da autorizzazioni o ordini delle pubbliche autorità e magistrature rivolti al notaio e relativi al rifacimento di istrumenti andati perduti o distrutti o rubati, e dal rogatario lasciate nel cartolare a prova o giustificazione del proprio operato. Per lo più il tempo, i rimaneggiamenti, il fatto stesso dell'essere il registro passato per tante mani hanno fatto sì che esse si trovino ben lontano dai documenti corrispondenti. Ad ogni modo non pare possibile non pubblicarle in corrispondenza di essi, nelle note generiche, però, e con l'indicazione della sede in cui vennero rinvenute, trattandosi di documenti che, a rigore, non fanno parte del cartolare ma di grande importanza per la ricostruzione degli usi e della legislazione nonché della diplomatica comunale e signorile.

Tutt'altro destino dovrebbero avere l'eventuale ricordo od anche il transunto della «parabula» o della «apodixia» che il rogatario avesse scritto sul registro in corrispondenza dell'abbreviatura, poiché allora diverrebbero

→
una nota
punti interroganti
della storia
di "quel"
doc.

Non ne fare una parte distinta

parti integranti del cartolare e come tali dovrebbero essere trascritti tra le annotazioni marginali interessanti la validità dell'atto.

Non rientra in questo quadro l'abbreviatura in cui alcune formule, e talora non soltanto alcune, risultino ceterate. Qui non resta che riprodurle nella trascrizione tali e quali si trovano nella abbreviatura. Anzi si deve osservare che nel generale deteriorarsi della prassi notarile nel secolo XIV, cui si è accennato, non solo i rogatari tendono sempre con maggior frequenza a valersi delle formule ceterate ma il numero stesso di queste aumenta a dismisura. Di fronte a questo stato di fatto, poiché si tratta della ripetizione di locuzioni del tutto stereotipate, qualcuno propone, se non si va errati a ragione, di non trascriverle e di sostituirle con una opportuna simbologia, almeno per le edizioni di registri posteriori al 1400.

Se questi sono i principali problemi specifici che i diversi tipi di registri pongono all'editore, ne esistono altri comuni a tutti i tipi che però troppo non si discostano da quelli proprii alle edizioni di altri documenti. Sarà bene accennare ad alcuni di essi in particolare.

Un momento grandemente impegnativo dell'edizione è certamente rappresentato dal regesto. Si dirà che proprio in questa occasione il problema non si discosta da quello comune a tutti i documenti. Il che è vero soltanto in parte, in quanto in questa sede, specie per l'epoca più antica, per la polifonicità cui si è accennato, l'editore può con maggior facilità imbattersi in negozi giuridici non ancora ben noti, il tutto complicato dalla sempre sottesa simulazione. Per tali ragioni, in genere, si reputa preferibile una forma del regesto piuttosto descrittiva che, tuttavia, non rechi pregiudizio ad una chiara cognizione degli «essentialia negotii» nonché, cosa spesso trascurata, degli «accidentalia negotii». È opportuno, perciò nei casi dubbi rifarsi alla terminologia del testo. Si veda, ad esempio, il contratto genovese di «accomendacio» che non trova preciso riscontro nei moderni. Alla stessa norma pare bene attenersi nei casi in cui si debbano indicare nomi di località non identificabili o scomparsi e gli stessi nomi proprii di persona con le relative indicazioni antroponomiche e toponomiche.

È opinione comune che i regesti debbano precedere i singoli documenti cui si riferiscono ma sarà certo molto utile raccogliergli anche, alla fine dell'edizione, in un'unica successione cronologica, munita degli opportuni riferimenti alla numerazione degli atti nell'edizione, che ne permetta una lettura agevole e continua.

Il regesto dovrà, inoltre, essere corredato dall'apparato critico comprendente le osservazioni dell'editore, con speciale riguardo all'eventuale «mundum», ove si conosca, ed alle altre edizioni. In questa sede risulterà anche molto opportuna, ove si tratti di abbreviature ad altre collegate,

specie nel caso di procedimenti giudiziari, una menzione della numerazione degli atti tra loro connessi.

Infine indici e glossari.

Per i primi si tende ormai ad un unico indice dei nomi di persona, di luogo e delle cose notevoli, contraddistinti con diverso carattere di stampa e con rinvii alla numerazione dei documenti del registro.

Per i glossari s'invoca una particolare cura. La natura stessa dei documenti così ricchi di fattispecie giuridiche e così vari di contenuto, si pensi in proposito agli inventari dove è facile continuamente imbattersi in nomi di oggetti poco conosciuti, impone all'editore di cercare di chiarire non solo il significato dei vocaboli che non risultino considerati nei principali glossari ma altresì di segnalare, con il relativo valore, quelli che assumesero nel testo un significato diverso da quello illustrato nei glossari stessi.

Per finire occorre ancora accennare ad un problema di una certa importanza.

Si è detto che in gran parte hanno scarso interesse, ai fini della indagine che si è condotta, le raccolte di atti vari, tratti da registri diversi, compilate nel passato, soprattutto nel secolo XVIII. Ciò non vuol dire che le eventuali raccolte moderne di atti che si venissero compilando — e ve ne sono di molto importanti come quelle della Dochaerd³⁷, del Kerremans³⁸ e della Liagre³⁹ — relative alla documentazione dei rapporti tra Genova e l'Oltralpe nei secoli XIII e XIV — non debbano tener conto, fin dove possibile, delle avvertenze che sono state enumerate, soprattutto per quanto riguarda la presenza di notule o di annotazioni marginali riferentisi alla validità dell'abbreviatura. Più complicata, anzi, risulterà la riproduzione della «lineatura» perché variando essa da notaio a notaio non potrà essere sostituita da simboli ma dovrà essere descritta di volta in volta.

Non si sarà certamente riusciti ad illustrare adeguatamente i problemi che l'editore di registri notarili, al di là della sua fatica di trascrittore, deve affrontare né si presume di averli potuti indicare tutti, nell'infinita varietà di casi che l'esperienza fa prevedere possibili, possano tuttavia questi modesti accenni tener viva l'attenzione sui quesiti illustrati e contribuire a creare intorno ad essi unità di intenti e, fin dove possibile, unanimità di soluzioni.

NOTE

¹ G. P. BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri del secolo XII*, Società Ligure di Storia Patria, Genova, 1938.

² H. P. M., VI, *Chartarum*, II, Torino, 1853, col. 285 e segg.

³ C. DE SIMONI, *Actes passés en 1277, 1274 e 1279 à L'Aias (Petite Arménie) et à Beyrouth par devant des notaires génois*, in «Arch. Or. lat.» I, (1881), pp. 434-534; *ibid.*, II, 2, (1882), pp. 1-130, dello stesso autore, *Actes passés à Famagouste*.

⁴ H. VON VOLTELINI, *Die Südtiroler Notariats Imbreviaturen des dreizehnten Jahrhunderts - Erster Theil, Acta Tirolensia*, II Band. Innsbruck, 1899.

⁵ A. FERRETTO, *Liber Magistri Salmonis Sacri Palatii notarii, 1222-1226*, in *Atti Soc. Ligure di Storia Patria*, 36, (1906).

⁶ Per le edizioni di registri notarili genovesi anteriori all'anno 1970 si veda: G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970, p. 262, nota 26. Nello stesso anno 1970 usciva, nella *Collana Storica di Fonti e Studi* diretta da G. Pistarino, l'edizione: A. ZACCARO, *Il cartulario di Benedetto da Fosdinovo (1340-41)*, Genova, 1970.

⁷ D. BIZZARRI, *Imbreviature notarili*, I, *Liber imbreviaturarum Appuliensis notarii Communis Senarum*, Torino 1934; *Imbreviature notarili*, II, *Liber Imbreviaturarum Idibrandini notarii*, opera postuma edita a cura di M. Chiaudano, Torino 1938; A. LOMBARDO, *Documenti della Colonia Veneziana di Creta, Le imbreviature di Pietro Scardon*, in *Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale italiano*, Torino 1942.

⁸ Cfr. nota 6. Le edizioni posteriori all'anno 1970 verranno di volta in volta ricordate.

⁹ G. FALCO e G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere, sec. XIII*, Torino, 1955.

¹⁰ Cfr. R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Benvenuto de Brixano notaio in Candia (1301-1302)*, in *Fonti per la Storia di Venezia*, Venezia 1950; *Leonardo Marcello notaio in Candia (1278-1281)*, a cura di M. Chiaudano e A. Lombardo; *ibid.*, Venezia 1960; *Zaccaria de Fredo notaio in Candia (1352-1357)*, a cura di A. Lombardo; *ibid.*, Venezia 1968; *Nicola de Boateriis, notaio in Famagosta e Venezia (1335-1355)*, a cura di A. Lombardo, Venezia 1973.

¹¹ H. VON VOLTELINI, op. cit.

¹² Cfr. Archivio di Stato di Genova, *I cartolari notarili genovesi*, Inventario (1-149), in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, XXII, Roma 1956 e XLI, Roma 1961.

¹³ Per gli studi relativi alle varie fasi di redazione del documento notarile cfr. G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova 1961, p. 11.

¹⁴ Cfr. G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., p. 14 e segg.

¹⁵ ROLANDINUS, *Summa totius artis notariae*, I, Venetiis 1583, c. 129 a.

¹⁶ Cfr. G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., p. 14 e segg.

¹⁷ ROLANDINUS, *Summa totius artis notariae*, I, cit., c. 129 a.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Cfr. G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., pp. 13 e 14.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Cfr. ROLANDINUS, *Summa totius artis notariae*, I, cit., c. 129 a.

²² Cfr. G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., p. 12.

²³ Cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova...*, cit., p. 82 e segg.

²⁴ A. GOURON, *Les Archives notariales des anciens pays de droit écrit au Moyen Age*, in *Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit*, fasc. V, Montpellier 1966.

²⁵ Archivio di Stato di Genova, *I cartolari notarili...*, cit.

²⁶ H. BAUTIER, *Sources d'histoire économique et sociale du Moyen Age*, II, *Archives notariales*, Paris 1971.

²⁷ Per le vicende subite dall'Archivio notarile genovese cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova...*, cit., p. 240 e segg. nonché la bibliografia ivi ricordata.

²⁸ M. CHIAUDANO e A. LOMBARDO, *Leonardo Marcello notaio in Candia*, cit.

²⁹ Cfr. G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., p. 50 e segg.

³⁰ Cfr. ROLANDINUS, *Summa totius artis notariae*, III, cit., c. 122 a; cfr. anche G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., p. 29.

³¹ Cfr. ROLANDINUS, *Summa totius artis notariae*, III, cit. c. 122 a.

³² Cfr. ad esempio, per il primo caso, G. PISTARINO, *Notai genovesi in Oltremare, Atti rogati a Chilia da Antonio di Pontò (1360-61)*, Genova 1971, p. 135, doc. n. 76; e, per il secondo, G. BALBI e S. RAITERI, *Notai genovesi in Oltremare, Atti rogati a Caffa e a Licostomo (sec. XIV)*, Genova 1973, pp. 15 e 53, doc. n. 23.

³³ Si vedano, ad esempio, le corrispondenze rilevate in G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., p. 38 e segg.

³⁴ Cfr. G. PISTARINO, *Atti rogati a Chilia da Antonio di Ponzò*, cit., pp. XVIII e doc. n. 7, 24, 28, 37, 41, 42, 43, 58, 66, 69, 78, 79, 80, 81, 83, 94.

³⁵ A.S.G. Sezione Notarile, *Notaio Branca Bagnara*.

³⁶ Cfr. sull'argomento G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione...*, cit., pp. 24 e 25.

³⁷ R. DOEHAERD, *Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont d'après les archives notariales genoveses*, Bruxelles-Rome 1941.

³⁸ R. DOEHAERD e CH. KERREMANS, *Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont d'après les archives notariles genoveses*, Bruxelles-Rome 1952.

³⁹ L. LIAGRE DE STURLER, *Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont d'après les archives notariales genoveses (1320-1400)* Bruxelles-Rome 1969.